



REGIONE PUGLIA
COMUNE DI ASCOLI SATRIANO (FG)

PROGETTO

IMPIANTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO
"LAGNANO"
CON POTENZA PARI A 41,28 MWp
NEL COMUNE DI ASCOLI SATRIANO (FG)

TITOLO

VERIFICA CRITERI
ART.20 COMMA 8 D.LGS 199/2021

PROGETTISTA	PROPONENTE	VISTI		
 <p>PHEEDRA S.r.l. via Lago di Nemi n.90 74121 - Taranto Tel.: 099.7722302 Fax: 099.9870285 PEC: info@pec.pheedra.it e-mail: info@pheedra.it web: www.pheedra.it</p> <p>Commissa 21_25_PV_LGN Direttore Tecnico: Dott. Ing. Angelo Micolucci</p> <div data-bbox="119 1019 550 1198" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>ORDINE INGEGNERI PROVINCIA TARANTO</p><table border="1"><tr><td>Dott. Ing. MICOLUCCI Angelo n° 1851</td><td>Sezione A Settore: Civile Ambientale Industriale Informazione</td></tr></table></div>	Dott. Ing. MICOLUCCI Angelo n° 1851	Sezione A Settore: Civile Ambientale Industriale Informazione	<p>INERGIA SOLARE S.r.l.</p> <p>Sede legale e Amministrativa: Piazza Manifattura n.1 38068 Rovereto (TN) Tel.: 0464/620010 Fax: 0464/620011</p> <p>PEC: direzione.inergiasolare@legalmail.it</p>	
Dott. Ing. MICOLUCCI Angelo n° 1851	Sezione A Settore: Civile Ambientale Industriale Informazione			

PROGETTAZIONE

Scala	Formato Stampa	Cod.Elaborato	Rev.	Nome File	Foglio
-	A4	FV-LAG-CIV-REL-72	a	FV-LAG-AMB-REL-72_a-Verifica Criteri Art.20-c8-DL199.21.pdf	1

Rev.	Data	Descrizione	Elaborato	Controllato	Approvato
a	Gennaio 2023	Prima Emissione	A. Micolucci	A. Corradetti	R. Cairolì

Committente: INERGIA SOLARE S.R.L. P.zza Manifattura n. 1 38068 Rovereto (TN)	IMPIANTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO "LAGNANO" CON POTENZA PARI A 41,28 MWp NEL COMUNE DI ASCOLI SATRIANO (FG)	Nome del file: FV-LAG-AMB-REL-072_a
---	---	---

Sommario

1.	PREMESSA	2
2.	AREE IDONEE PER L'ISTALLAZIONE DI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI	2
2.1.	Verifica di coerenza	4
3.	CONCLUSIONI	9

Committente: INERGIA SOLARE S.R.L. P.zza Manifattura n. 1 38068 Rovereto (TN)	IMPIANTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO "LAGNANO" CON POTENZA PARI A 41,28 MWp NEL COMUNE DI ASCOLI SATRIANO (FG)	Nome del file: FV-LAG-AMB-REL-072_a
---	---	---

1. PREMESSA

La presente relazione approfondisce gli aspetti tecnico-normativi relativi ai criteri di individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, in riferimento al progetto definitivo per la realizzazione di un impianto agrivoltaico, commissionato dalla **società INERGIA SOLARE S.R.L.**, di potenza complessiva d'impianto pari a 41,28 MW da installare in agro del Comune di Ascoli Satriano (FG), in località "Lagnano da Piede" con opere di connessione ricadenti nei Comuni di Ascoli Satriano (FG), Cerignola (FG) e Stornara (FG).

L'impianto agrivoltaico sarà collegato mediante un cavidotto in media tensione interrato su un futuro ampliamento della Stazione Elettrica (SE) di smistamento a 150 kV della RTN di Stornara, previo innalzamento della tensione a 150 kV mediante Sottostazione da realizzarsi e oggetto del presente progetto. La sottostazione elettrica sarà realizzata nelle immediate vicinanze della SE Terna e conetterà l'impianto in oggetto in modalità antenna a 150 kV su uno stallo predisposto, che sarà condiviso con altri produttori, così come da preventivo di connessione di Terna S.p.A. codice pratica n. 201901490 del 12/03/2020.

Per quanto fino ad ora esposto è stata redatta la presente relazione, al fine di valutare la coerenza del progetto rispetto all'art. 20 comma 8 del *D.Lgs 8 novembre 2021 n.199*, così come modificato dall'art.47 del Decreto Legislativo 24 febbraio 2023 n.13, convertito con ulteriori modificazioni dalla Legge del 21 aprile 2023, n.41 recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative"*

2. AREE IDONEE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI

Il comma 8, art. 20 del D.lgs. 199/2021 e ss.mm.ii prevede che:

1. *Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:*
 - a) *i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1);*
 - b) *le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
 - c) *le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;*

PHEEDRA Srl Servizi di Ingegneria Integrata Via Lago di Nemi, 90 74121 - Taranto (Italy) Tel. +39.099.7722302 - Fax: +39.099.9870285 Email: info@pheedra.it - web: www.pheedra.it	VERIFICA CRITERI ART.20 COMMA 8 D.LGS 199/2021	Pagina 2 di 9
---	---	---------------

Committente: INERZIA SOLARE S.R.L. P.zza Manifattura n. 1 38068 Rovereto (TN)	IMPIANTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO "LAGNANO" CON POTENZA PARI A 41,28 MWp NEL COMUNE DI ASCOLI SATRIANO (FG)	Nome del file: FV-LAG-AMB-REL-072_a
---	---	---

c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;

c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

- 1. le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;*
- 2. le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;*
- 3. le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.*

c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

8-bis. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, per consentire la celere realizzazione degli impianti e garantire la sicurezza del traffico limitando le possibili interferenze, le società concessionarie autostradali affidano la concessione delle aree idonee di cui al comma 8, lettera c-bis), previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono, in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e i

PHEEDRA Srl Servizi di Ingegneria Integrata Via Lago di Nemi, 90 74121 – Taranto (Italy) Tel. +39.099.7722302 – Fax: +39.099.9870285 Email: info@pheedra.it – web: www.pheedra.it	VERIFICA CRITERI ART.20 COMMA 8 D.LGS 199/2021	Pagina 3 di 9
---	---	---------------

Committente: INERGIA SOLARE S.R.L. P.zza Manifattura n. 1 38068 Rovereto (TN)	IMPIANTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO "LAGNANO" CON POTENZA PARI A 41,28 MWp NEL COMUNE DI ASCOLI SATRIANO (FG)	Nome del file: FV-LAG-AMB-REL-072_a
---	---	---

criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle subconcessioni ai sensi del comma 8-ter. Se si verificano le condizioni di cui all'articolo 63, comma 2, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le società concessionarie possono affidare le aree idonee di cui al comma 8, lettera c-bis), mediante subconcessione, a società controllate o collegate in modo da assicurare il necessario coordinamento dei lavori sulla rete in gestione e la risoluzione delle interferenze. Le società controllate o collegate sono tenute ad affidare i lavori, i servizi e le forniture sulla base di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva.

8-ter. La durata dei rapporti di subconcessione di cui al comma 8-bis è determinata in funzione della vita utile degli impianti e degli investimenti necessari per la realizzazione e gestione degli stessi e può essere superiore alla durata della concessione autostradale, salva la possibilità per il concessionario che subentra nella gestione di risolvere il contratto di subconcessione riconoscendo un indennizzo pari agli investimenti realizzati non integralmente ammortizzati.

2.1. VERIFICA DI COERENZA

A seguito delle analisi condotte sul territorio in esame e per quanto fin ora disposto dalla normativa cogente, si ritiene di dover condurre la suddetta verifica di coerenza con riferimento al solo punto c- quater del comma 8 di cui all'art.20 del *D.Lgs 8 novembre 2021 n.199 e ss.mm.ii.*

Di seguito si riportano le risultanze delle verifiche:

- **Aree sottoposte a tutela dal D.Lgs 42/2004**





Figura 1 –Aree sottoposte a tutela dal D.Lgs.42/04

Come mostrato nell'immagine precedente le aree di impianto non ricadono nei perimetri dei beni sottoposti a tutela ai sensi D.Lgs 42/2004.

➤ **Zone gravate da usi civici di cui all'art.142 comma 1, lettera h del D.Lgs 42/2004**

Nel Portale SIT Puglia, alla sezione "Usi Civici", la Regione Puglia rende disponibili gli esiti dell'attività di ricognizione demaniale relativamente alle terre gravate da uso civico. Dalla Consultazione della documentazione disponibile, si evidenzia che le aree di impianto **non risultano gravate da usi civici.**



Dalle analisi condotte si rileva che le aree di impianto non ricadono in zone gravate da usi civici di cui all'art.142 comma 1, lettera h del D.Lgs 42/2004

Committente: INERGIA SOLARE S.R.L. P.zza Manifattura n. 1 38068 Rovereto (TN)	IMPIANTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO "LAGNANO" CON POTENZA PARI A 41,28 MWp NEL COMUNE DI ASCOLI SATRIANO (FG)	Nome del file: FV-LAG-AMB-REL-072_a
---	---	---

➤ **Fascia di rispetto (500 m) Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art.136- D.Lgs 42/2004)**

In base all'art.136 sono soggetti alle disposizioni di tutela per il loro interesse pubblico i seguenti beni:

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
- d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.




Figura 2 – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art. 136- D.Lgs.42/04)

Dalle analisi condotte si rileva che le aree di impianto non ricadono nel buffer di 500 m da immobili ed aree di notevole interesse pubblico di cui all'art.136 del D.Lgs 42/2004.

➤ **Fascia di rispetto (500 m) dai beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs 42/2004 (Beni Culturali)**




Figura 3 – Beni culturali parte II D.Lgs.42/04 individuati dal R.R. n.24/ 2010

Come mostrato nell'immagine precedente **le aree di impianto ricadono nella fascia di rispetto di 500 m dai beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs 42/2004.**

Committente: INERGIA SOLARE S.R.L. P.zza Manifattura n. 1 38068 Rovereto (TN)	IMPIANTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO "LAGNANO" CON POTENZA PARI A 41,28 MWp NEL COMUNE DI ASCOLI SATRIANO (FG)	Nome del file: FV-LAG-AMB-REL-072_a
---	---	---

3. CONCLUSIONI

In conclusione, è possibile affermare che le aree di impianto non ricadono all'interno delle aree idonee all'istallazione di impianti da fonte rinnovabile ai sensi dell'art.20 comma 8 punto c- *quater* del comma 8 del D.Lgs 8 novembre 2021 n.199 e ss.mm.ii.

Ad ogni modo, si evidenzia che, secondo la stessa normativa, "le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee".